

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLV.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1701
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Senatore FORTUNATI: Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 (<i>Approvata dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.</i> (2431).	1701
PRESIDENTE	1701
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme sulla rivalutazione per congruaggio monetario (<i>Modificato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.</i> (2108-B)	1701
PRESIDENTE	1701, 1702
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	1701
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1703

La seduta comincia alle 9,35

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato.*)

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Casoni e Saggin.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge del senatore Fortunati: Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291. (2431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Fortunati: Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291.

Il relatore, onorevole Corbino, ha proposto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questa proposta di legge per attendere un secondo parere da parte della I Commissione permanente (Interni). Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito.*)

Discussione del disegno di legge: Norme sulla rivalutazione per congruaggio monetario. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2108-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sulla rivalutazione per congruaggio monetario.

Prego il relatore, onorevole Castelli Avolio, di riferire su questo disegno di legge, che ritorna al nostro esame, dopo che la V Commissione, finanze e tesoro, del Senato, vi ha apportato alcune modificazioni.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il presente disegno di legge dette luogo ad un approfondito esame, da parte della nostra Commissione, nelle sedute del 25 e del 26 ottobre 1951.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

Come ha detto l'onorevole Presidente, la V Commissione, finanze e tesoro, del Senato ha approvato il disegno di legge, introducendo però qualche emendamento più di carattere formale che sostanziale, allo scopo soprattutto di chiarire la portata di tre articoli, dato che la materia è abbastanza difficile. Noi, a norma dell'articolo 67 del regolamento, dobbiamo esaminare soltanto gli articoli 2, 3 e 6.

Nell'articolo 2, da noi approvato, si diceva:

« Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo precedente superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito, ecc. ».

Il Senato ha modificato la dizione in questo senso:

« Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione per conguaglio monetario, ecc. ».

In sostanza, è la medesima cosa. Si vuol comprendere nel provvedimento soltanto tutta la rivalutazione per conguaglio monetario, cioè la rivalutazione effettuata non solo in base all'articolo precedente (in base alla tabella, che però è comprensiva anche delle varie rivalutazioni allegate alla legge) ma alla intera rivalutazione per conguaglio monetario, che viene eseguita in base alla legge presente e in base alle precedenti disposizioni. Credo che questa parte non dia luogo ad alcuna difficoltà.

L'articolo 3 da noi approvato dice:

« Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

Gli accantonamenti deliberati ai sensi del citato articolo, anche se impiegati in conformità del secondo comma dell'articolo stesso, sono computati in riduzione del complessivo ammortamento ammesso agli effetti fiscali ».

Ora, siccome, ai fini di una eventuale paventata evasione fiscale, si vuol tener conto anche dell'ammontare delle rivalutazioni dei capitali investiti a seconda dei vari bilanci, il Senato ha aggiunto:

« In occasione della dichiarazione relativa all'esercizio in cui si è proceduto alla rivalutazione per conguaglio monetario, i contribuenti debbono comunicare all'Ufficio delle imposte l'ammontare della rivalutazione del capitale investito nonché l'ammontare dei saldi attivi già realizzati o distribuiti o imputati a capitale alla data della comunicazione.

Nelle dichiarazioni annuali successive, i contribuenti devono indicare l'ammontare dei saldi attivi realizzati o imputati a capitale nell'esercizio precedente.

Nel caso di omissione della comunicazione si applica l'ammenda prevista dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per il caso di mancata risposta ai questionari trasmessi dall'Ufficio imposte.

L'Ufficio ha facoltà di chiedere i dati sopra indicati e i relativi computi mediante questionari ai sensi dello stesso articolo 5 sopra citato ».

Che cosa significa? Significa che le società e gli enti tassabili in base a bilancio, oppure le imprese che tengono libri contabili e chiedono la tassazione in base alla contabilità, quando procedono alla rivalutazione dei saldi attivi devono darne comunicazione agli uffici.

Si può opporre (e questa è la nostra tesi) che ciò risulta dalle dichiarazioni annuali in base al bilancio; ma il Senato ha chiesto anche tale dichiarazione, applicando le consuete penalità.

L'altro articolo modificato dal Senato è l'articolo 6. Secondo il testo approvato dalla Camera, si trattava di distribuzione o di imputazione a capitale, fatta, come suol dirsi, a singhiozzo, cioè distribuita nel tempo. Il Senato ha mantenuto il concetto; però è stata distinta la parte che risulta dalle rivalutazioni fatte in base alle precedenti leggi da quella che risulta dalla rivalutazione fatta in base alla presente legge. Col suo nuovo testo, il Senato ha quindi stabilito che si tratti soltanto della differenza in più di rivalutazione risultante dall'applicazione della presente legge.

Queste sono le tre varianti introdotte dal Senato, ed io dichiaro di essere favorevole perché esse chiariscono la portata e il significato della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato:

« Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione per conguaglio monetario superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, calcolata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegata tabella, l'eccedenza concorre, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile quando sia comunque realizzata, o, anche prima del realizzo, sia distribuita o imputata

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

a capitale. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dei seguenti commi aggiuntivi all'articolo 3, introdotti dal Senato:

« In occasione della dichiarazione relativa all'esercizio in cui si è proceduto alla rivalutazione per congruaggio monetario, i contribuenti debbono comunicare all'Ufficio delle imposte l'ammontare della rivalutazione del capitale investito nonché l'ammontare dei saldi attivi già realizzati o distribuiti o imputati a capitale alla data della comunicazione.

Nelle dichiarazioni annuali successive i contribuenti devono indicare l'ammontare dei saldi attivi realizzati o imputati a capitale nell'esercizio precedente.

Nel caso di omissione della comunicazione si applica l'ammenda prevista dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per il caso di mancata risposta ai questionari trasmessi dall'Ufficio imposte.

L'Ufficio ha facoltà di chiedere i dati sopraindicati e i relativi computi mediante questionari a' sensi dello stesso articolo 5 sopra citato ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nella formulazione proposta dal Senato:

« Fino al 31 dicembre 1954, i saldi attivi di rivalutazione per congruaggio monetario risultanti dalla applicazione dei maggiori coefficienti indicati nella annessa tabella in confronto ai coefficienti indicati dalle precedenti disposizioni legislative non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1952-54, il 20 per cento del capitale sociale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I rimanenti articoli non sono stati modificati dal Senato.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme sulla rivalutazione per congruaggio monetario. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2108-B):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	33
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Chiaramello, Chiostergi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marcellino Colombi Nella, Marotta, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Scarpa, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Turdisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter e Zagari.

Sono in congedo:

Casoni e Saggin.

La seduta termina alle 10.